



## TRIBUNALE DI MONZA

### SEZIONE FALLIMENTARE

Addì 11 novembre 2020 alle ore 17,00 il Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ed il Segretario dott. Alberto Crivelli, unitamente ai dott. Giovanetti, Chiuri, Fuzio e Romito, visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica così si provvede

#### CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE

viste e richiamate la delibera ex art.47 quater adottata sub n.31; la circolare presidenziale n.6/2020 e la ulteriore delibera ex art.47 quater sub n.30 bis del 18.3.2020

#### SETTORE CONCURSUALE

Le udienze si celebreranno con modalità alternative (scritta o da remoto a scelta del giudice ove monocratiche, ad esempio verifiche del passivo, reclamo art 36 e istruttoria art.98; sempre scritte ove collegiali) salvo specifica e motivata richiesta della parte di celebrazione in presenza; in tal caso l'udienza sarà svolta in conformità alle esigenze di tutela della salute di tutti i partecipanti.

Verranno comunque celebrate in presenza le udienze seguenti

- Istruttoria pre-fallimentare
- Adunanza dei creditori
- Incombenti di cui all'art.162 e 173 l.f.
- Udienza di omologa del concordato nella sola ipotesi di presentazione di opposizione, nel qual caso la stessa verrà eventualmente rifissata;

#### SETTORE ESECUZIONE FORZATA

Si terranno in forma scritta, sempre che il giudice non disponga la modalità da remoto, le udienze ex art. 596 cpc; quelle inerenti la verifica dell'ottemperanza e conseguente assegnazione delle somme a seguito di conversione del pignoramento.

Si terranno sempre in forma scritta quelle in materia di reclamo (artt. 591 ter, 624 e 630 cpc);



Si terranno in presenza o da remoto, a scelta del giudice titolare della procedura, le udienze fissate ex art.569 cpc (per quest'ultima potrà essere anche disposta la trattazione scritta con possibilità del debitore di accedere al Tribunale ove sarà presente il GE) o in cui si tratta la conversione del pignoramento, o ancora quelle di cui agli artt.530 e cpc trattate dai giudici togati.

Si terranno in forma scritta o in presenza, a scelta del giudice onorario, le udienze ex artt. 495 (verifica),530 e 548, prima ipotesi, cpc.

Si terranno invece in presenza le udienze di cui agli artt.495 (discussione),548, 2° ipotesi e 549, cpc

Resta inteso che la modalità in presenza e la trattazione scritta sono regolate come da Circolare presidenziale n. 6\_2020 senza ulteriori provvedimenti. La trattazione da remoto, viceversa, sarà adottata con apposito provvedimento del giudice titolare da comunicarsi nelle singole procedure ove le stesse siano già fissate, a decorrere dal 23.11.2020

In caso di trattazione scritta, laddove anche una sola delle parti dovesse richiedere motivatamente di comparire, il Giudice rinvierà l'udienza questa volta in presenza ad altra data compatibilmente con lo sviluppo dell'emergenza sanitaria.

Per quanto non disciplinato, e cioè in particolare per le udienze del ruolo contenzioso, si richiama il provvedimento del Presidente del Tribunale in corso di adozione e il protocollo con l'ordine degli avvocati

#### GESTIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E IN GENERALE DELLE VENDITE

Per quanto riguarda le procedure interessate dalla sospensione prevista dall'art.54 ter d.l. n. 18/20, come prorogata dal d.l. n.137/20, null'altro v'è da integrare rispetto alle precedenti circolari in argomento, se non il riferimento alla scadenza del 31.12.2020 in luogo del 30.10.2020, e con riferimento al fatto che il custode dovrà senz'altro procedere ad un primo accesso con mere finalità di vigilanza e conservazione del bene. All'uopo sarà accompagnato dal perito eventualmente nominato sempre al fine di essere ausiliario nella verifica dello stato dei luoghi, con esclusione di ogni attività meramente strumentale alla stima.

Per quanto riguarda le aste fissate nelle procedure tanto esecutive come concorsuali, nessuna disposizione ne ha disposto il divieto di celebrazione, ferma restando la necessità



del rispetto della normativa igienico sanitaria di carattere straordinaria tempo per tempo vigente.

Avendo peraltro l'ufficio stabilito che si proceda con la forma telematica pura in via sperimentale, per le relative procedure non si pone alcun problema sotto il profilo della celebrazione dell'asta.

Rilevanti risultano invece le implicazioni in tema di esercizio del diritto di visita. La sezione, al fine di contemperare le esigenze riconnesse alla tutela della salute con quelle relative alla necessità di proseguire nelle operazioni di vendita, ma salvaguardando l'esercizio del diritto suddetto, strettamente connesso con la natura competitiva della vendita, così dispone e precisa

- a) IMMOBILI NON OCCUPATI: nel rispetto della normativa igienico sanitaria di carattere straordinaria tempo per tempo vigente, le visite proseguiranno regolarmente in presenza;
- b) IMMOBILI OCCUPATI: il debitore non potrà rifiutare l'accesso da parte del custode e di un suo eventuale collaboratore; gli interessati potranno visionare l'immobile con la visita interattiva, consistente nel collegamento del custode – tramite apposito ed idoneo dispositivo – con l'interessato, attraverso il quale a quest'ultimo dovrà essere illustrato il bene eventualmente anche sulla base delle richieste dello stesso (affacci, misurazioni ecc.) nei limite massimo di dieci minuti per ciascuna visita; tale modalità è da intendersi sostitutiva della visita in presenza;
- c) IMMOBILI OCCUPATI DA SOGGETTI POSITIVI OD IN QUARANTENA FIDUCIARIA: una volta documentata la positività o la condizione di quarantena fiduciaria in cui versa l'occupante, il diritto di visita deve intendersi sospeso e le aste andranno differite; terminato il periodo, in base alla normativa vigente ed in particolare al d.m. del Ministero della Salute 12 ottobre 2020, il diritto è ripristinato secondo le modalità sub b); le aste saranno rifissate conformemente a quanto sopra.

Nell'ipotesi in cui sia il custode a trovarsi in situazione di positività o di quarantena fiduciaria, lo stesso comunicherà tempestivamente e con indicazione di urgenza al giudice dell'esecuzione il nominativo di un sostituto collaboratore di studio o altro professionista comunque facente parte della lista dei custodi della sezione, anticipandolo via posta elettronica; ove nel termine di giorni cinque dall'invio del messaggio di p.e. non si riceva diniego, la sostituzione limitatamente all'assistenza



nella visita dovrà intendersi autorizzata e il debitore conseguentemente dovrà consentire l'accesso al sostituto munito della documentazione di cui sopra.

- d) Si conferma la celebrazione delle aste in modalità sincrona prorogando il termine, inizialmente indicato nel 30 aprile, al 31 luglio 2021. Conseguentemente il termine di validità delle ordinanze di delega già conferite e/o che saranno conferite in detto periodo sarà prorogato d'ufficio fino al 31 luglio 2021.

Viene altresì confermata l'assistenza ai Delegati alla Vendita durante l'asta con modalità remota da parte dei Gestori della Vendita.

Nell'ipotesi in cui il Delegato alla Vendita si trova in situazione di positività o di quarantena fiduciaria che gli impedisca di svolgere le operazioni di vendita, lo stesso comunicherà tempestivamente e con indicazione di urgenza al Giudice il nominativo del professionista che lo sostituirà nelle operazioni di vendita. Professionista che comunque deve far parte della lista dei delegati alla vendita della sezione. La nota informativa dovrà, oltre che essere depositata a PCT, inviata via posta elettronica al Giudice. Laddove decorsi giorni cinque dall'invio via e - mail non si riceva alcun diniego alla richiesta, la sostituzione limitatamente alla celebrazione dell'asta dovrà intendersi autorizzata.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta.

Il Segretario

Alberto Crivelli

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Mariconda